

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art.6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

Approvato dall'Amministratore Unico

Definizioni	3
Reati presupposto	5
Reati commessi all'estero	7
Le sanzioni previste dal Decreto	8
Le sanzioni pecuniarie	9
Le sanzioni interdittive	9
La confisca	11
La pubblicazione della sentenza	11
Pluralità di illeciti	11
Esonero dalla responsabilità amministrativa	12
<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	14
La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti	14
I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	15
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	17
Sanzioni per il personale dipendente	18
Misure nei confronti degli Amministratori	19
Misure nei confronti di business partner e altri soggetti terzi	19
<i>MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO</i>	20

Definizioni

Amministratore: l'organo deliberativo all'interno della Società;

Attività sensibili: attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.

Business partner: soggetto che, in virtù di un contratto di procacciamento di affari, promuove prodotti e/o servizi nell'interesse di Linkinformatica Srl;

Codice Etico: Codice di condotta che definisce le regole sociali e morali redatte da Linkinformatica Srl, nonché le responsabilità etico-sociali dell'azienda;

Consulenti: soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

Destinatari: i soggetti destinatari del Modello sono i seguenti:

- Organo Amministrativo, l'organo che riveste funzioni di gestione e direzione nella Società o in una sua divisione e/o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché colui/coloro che esercita/esercitano anche di fatto la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti);
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell'ambito delle attività sensibili, quali ad esempio i consulenti. I relativi contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazione e/o di esibizione di documenti da parte dell'OdV;
- coloro che operano su mandato e/o per conto di Linkinformatica Srl in forza di accordi contrattuali;
- coloro che intrattengono con Linkinformatica Srl rapporti di collaborazione e partnership;

Dipendenti: soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato (es. apprendisti) o somministrati da agenzie per il lavoro.

Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato al marzo 2008 ed al marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

Interesse: esprime il fine dell'azione, ossia il comportamento commesso con lo scopo di favorire l'Ente stesso.

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.

Organo Amministrativo e/o Direzione Aziendale: L'organo direttivo ed esecutivo di Linkinformatica Srl, cui spetta la gestione e la direzione della società (Amministratore Unico).

PA: la Pubblica Amministrazione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di Pubblico Servizio.

- 1) Pubblico ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.
- 2) Incaricato di pubblico servizio: colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.

Parte generale: la parte introduttiva del documento contenente i principi fondamentali a cui Linkinformatica Srl si ispira, la descrizione del Modello ed il sistema disciplinare;

Parte speciale: le singole parti del documento contenenti la descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili, e l'indicazione delle aree a rischio, nonché i protocolli e le procedure adottate;

Partner Tecnologici: Business Partner;

Reati: fattispecie penalmente rilevanti che prevedono l'applicazione del D.Lgs 231/2001

Rischio: il rischio viene definito come "qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231" (Linee Guida Confindustria del Marzo 2014).

Società e/o Ente e/o Azienda: Linkinformatica Srl

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.

Strumenti di attuazione del Modello: Statuto, organigrammi, conferimenti di poteri, job description, policy, procedure, disposizioni organizzative e tutte le altre disposizioni, provvedimenti e atti della Società.

Vantaggio: è il risultato dell'azione, valutata con ottica ex post, conseguita come effetto del comportamento illecito;

Violazione: messa in atto o omissione di azioni o comportamenti non conformi alla legge ed alle prescrizioni contenute nel Modello.

PARTE SPECIALE

Reati presupposto

In ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 c.p. il Legislatore, con il Decreto, ha disciplinato una serie di reati per i quali l'Ente potrebbe essere chiamato a rispondere. I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente richiamati nel Decreto, nonché in altri provvedimenti di legge che al Decreto fanno rinvio. Sono definiti "reati- presupposto" proprio perché il presupposto giuridico necessario per l'affermazione della responsabilità in capo all'Ente è che siano commessi da parte di soggetti apicali e/o da parte di soggetti subordinati alla loro vigilanza.

Nel corso degli anni l'elenco delle fattispecie di reato che costituiscono il presupposto necessario per l'affermazione della responsabilità in capo all'Ente si è notevolmente ampliato a seguito dei numerosi provvedimenti normativi, successivi al citato D. Lgs. 231/2001. Difatti da ultimo, a seguito dell'introduzione del Decreto Fiscale del 24 Dicembre 2019 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale", è stato introdotto nel novero dei reati 231 l'art. 25 quinquiesdecies, disciplinante i reati tributari.

Pertanto, al momento della redazione del presente documento, le categorie di reato inserite all'interno del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti (di seguito, i "Reati Presupposto"):

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis, del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- quater 1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);

-
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
 - reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
 - reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
 - reati di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies del Decreto);
 - reati di frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- quaterdecies del Decreto);
 - reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001);
 - reati transnazionali (art. 10 - Legge 16 marzo 2006, n. 146).

Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero, purché si ravvisino le seguenti condizioni:

- non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso;
- la Società abbia la propria sede nel territorio dello Stato Italiano;
- il reato sia commesso all'estero da un soggetto legato funzionalmente alla Società;
- sussistano condizioni di procedibilità previste agli artt. 7 e s.s. del c.p. al fine di poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

Tali regole riguardano i reati commessi all'estero da soggetti apicali o subordinati.

Per le condotte criminose avvenute anche solo in parte in Italia si applica il principio di territorialità ex art. 6 c.p. in forza del quale il reato si considera commesso in territorio dello Stato quando l'azione e/o omissione è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento conseguenza dell'azione o omissione.

Le sanzioni previste dal Decreto

Le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione

degli specifici reati sopra menzionati, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto, si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Da un punto di vista generale è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'an e del quantum della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è dunque ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde qualora volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258,23€ a un massimo di 1.549,37€. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'articolo 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto.

Nel calcolo della sanzione è necessario tenere conto dei seguenti elementi:

- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell'ente;
- attività svolte per attenuare o eliminare le conseguenze dannose del fatto;
- condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal 2° comma dell'articolo 9 del Decreto, ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'articolo 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni. Si segnala che la legge 3/2019 ha modificato il quinto comma dell'art. 25 D. Lgs. 231/2001, riscrivendo la durata delle sanzioni interdittive irrogabili in caso di commissione dei reati di concussione, induzione a dare o promettere utilità e corruzione. In particolare:

- se i suddetti reati sono stati commessi da un soggetto apicale, la durata è non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni;
- se i suddetti reati sono stati commessi da un soggetto non apicale, la durata è non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni. Infine, il nuovo comma 5-bis dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, inserito dalla suddetta l. 3/2019 stabilisce che "se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori -per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite- ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2" (ossia non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni).

Uno degli aspetti più importanti da sottolineare è che esse possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio, quindi accertata la colpevolezza dello stesso, che in via cautelare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una misura sanzionatoria obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna (articolo 19 del Decreto), ed ha la funzione di ripristinare la situazione economica precedente alla commissione del reato. Si intende per "prezzo" il compenso dato o promesso ad una determinata persona come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito, mentre il "profitto" riguarda il vantaggio economico, non esclusivamente patrimoniale, conseguente al compimento del reato.

La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Tale sanzione ha quindi un carattere accessorio e discrezionale, in quanto spetta al Giudice stabilire quando applicarla.

Pluralità di illeciti

Quando l'Ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione, ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. La norma in esame dispone altresì che in tali casi, quando in relazione a uno o più illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave. In merito alla prescrizione delle sanzioni amministrative, si ricorda che ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2001, queste si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell'illecito amministrativo. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nel caso in cui la commissione dei reati sopra indicati avvenga nelle forme del solo tentativo, mentre è esclusa l'irrogazione di

sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 Decreto).

Esonero dalla responsabilità amministrativa

Il Modello di Organizzazione e Controllo è uno strumento di gestione del rischio che si pone come obiettivo non solo quello di sanzionare in via amministrativa l'Ente per la commissione dei Reati Presupposto ivi elencati, ma anche -e soprattutto- quello di prevenirne la commissione. A tal fine il Decreto prevede espressamente agli artt. 6 e 7 l'esenzione della responsabilità amministrativa in presenza di determinati presupposti, ossia quando l'Ente risulti dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione idonei a prevenire la commissione di reati.

L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di escludere la colpa dell'Ente e, di conseguenza, di impedire l'applicazione delle sanzioni previste.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, prevede un'ipotesi specifica di esonero della responsabilità per i casi in cui l'Ente dimostri che:

- la Società prima della commissione del fatto, abbia adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- sia stato affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché curare il loro aggiornamento;
- non sia stata omessa o trascurata la vigilanza da parte dell'Organismo di Controllo.

L'adozione del Modello costituisce dunque la misura della diligenza definita dal Legislatore e rappresenta per l'Ente la possibilità di andare esente da responsabilità.

Quanto all'efficacia, il Legislatore stabilisce all'art. 6 comma 2 che il Modello debba soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Controllo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Infine, si segnala che la recente Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, introducendovi – tra gli altri - il comma 2-bis, il quale stabilisce che il Modello debba prevedere altresì:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare , a tutela dell’integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave o segnalazioni che si rivelino infondate.

Per quanto riguarda i soggetti in posizione subordinata, l’art. 7 prevede l’esonero della responsabilità nel caso in cui l’Ente abbia adottato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati. In tali casi, infatti, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello fa sì che l’Ente sia chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1° e 2° dell’articolo 7).

La caratteristica dell’effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, a norma dell’art. 7 commi 3 e 4, prevede che siano adottate misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, eliminando le situazioni di rischio. È fondamentale, inoltre, effettuare una verifica periodica del Modello e l’eventuale modifica del medesimo qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell’organizzazione, nonché prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure imposte.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Tra le condizioni esimenti dalla responsabilità il Decreto pone l'aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

La Direzione Aziendale, ferma restando la piena autonomia dell'Organismo, disciplina i profili generali, come precisato ai punti successivi.

L'Organismo di Vigilanza disciplina con proprio regolamento le modalità di funzionamento e di operatività.

La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza indicato nel Decreto, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria.

L'OdV è tenuto a riportare all'Organo Amministrativo, secondo le tipologie di reporting espressamente previste nel Regolamento, al quale si rimanda.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'OdV della Società si caratterizza per i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito si sottolinea che l'OdV è privo di compiti operativi, i quali potendo comportare la partecipazione a decisioni o attività della Società, potrebbero lederne l'obiettività di giudizio.
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. Si sottolinea peraltro che la professionalità è assicurata dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni, che di consulenti esterni;
- continuità d'azione: per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse. La continuità di azione è inoltre garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso la Società per lo svolgimento del proprio incarico, nonché dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio; onorabilità e assenza di conflitti di interesse: tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri dell'organo di controllo.

I compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'articolo 6 comma 1° del Decreto, all'OdV della Società è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di collaborare al suo costante aggiornamento. In via generale spettano all'OdV i compiti di:

- verifica e vigilanza sul Modello, che comportano:
- la verifica circa l'adeguatezza del Modello, ossia la verifica in ordine alla sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
- la verifica circa l'effettività del Modello, ossia in ordine alla rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- il monitoraggio dell'attività svolta dalla Società, effettuando verifiche periodiche e i relativi follow-up. In particolare l'attività di ricognizione delle attività è volta ad individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate dal Modello;
- l'aggiornamento del Modello, proponendo alla Direzione Aziendale, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività della Società e/o di riscontrate e significative violazioni del Modello;
- informazione e formazione sul Modello, ovvero:
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (ossia verso i c.d. Destinatari);
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con tempestività, anche mediante l'eventuale predisposizione di pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o dal personale, ovvero dagli organi amministrativi in relazione alla corretta interpretazione e/o al concreto funzionamento delle attività descritte tramite apposite procedure all'interno del Modello;
- gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
- assicurare il puntuale adempimento, da parte di tutti i soggetti interessati, delle attività di reporting afferenti al rispetto e alla concreta attuazione del Modello;

- informare gli organi competenti in merito all'attività svolta, ai risultati e alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti ritenuti responsabili, se del caso proponendo le sanzioni ritenute più opportune;
- fornire il necessario supporto agli organi ispettivi in caso di controlli posti in essere da soggetti istituzionali, ivi compresa la Pubblica Autorità.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, sono riconosciuti all'OdV tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello. L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha la facoltà di:

- effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, agli archivi ed ai documenti della Società senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 comma 2° lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno portato al verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'obbligo informativo è rivolto in primo luogo alle strutture ritenute a rischio di reato.

Sanzioni per il personale dipendente

L'inosservanza delle disposizioni, dei presidi di controllo interno e delle norme comportamentali previsti dal Modello costituisce inadempimento da parte dei dipendenti di Timenet agli obblighi previsti dagli artt.2104 e 2105 c.c., nonché dagli artt. 622 e 623 c.p., obblighi di cui il medesimo Modello rappresenta parte integrante e sostanziale.

In particolare, il potere disciplinare verrà esercitato, nei confronti dei lavoratori dipendenti, in forza dell'art. 2106 del Codice Civile oltre che nel rispetto della normativa giuslavoristica vigente, delle clausole contrattuali collettive (CCNL TERZIARIO – Confcommercio), del regolamento aziendale e da quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante da Linkinformatica;
- livello di responsabilità gerarchica o connessa al rispetto di leggi, regolamenti, ordini o discipline associate alla posizione di lavoro occupata dal soggetto interessato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ad eventuali precedenti attribuiti al soggetto autore della condotta illecita;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la Violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La Violazione, da parte dei dipendenti delle singole disposizioni, dei presidi di controllo interno e delle norme comportamentali di cui al Modello, legittima l'avvio da parte della Società di procedimenti disciplinari e, quindi, l'applicazione delle relative sanzioni.

I provvedimenti disciplinari sono applicabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), alle disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, nonché nei termini e con le modalità previste dal Regolamento aziendale.

Per tutti i dipendenti di qualifica non dirigenziale, tali provvedimenti sono in particolare: art. Art. 238 (Provvedimenti disciplinari) CCNL

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Misure nei confronti degli Amministratori

Nei confronti degli amministratori, possono essere applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione scritta, della diffida al puntuale rispetto del Modello o della revoca dall'incarico, in base alla gravità delle violazioni commesse.

Misure nei confronti di business partner, consulenti, collaboratori e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti terzi collegati a Linkinformatica da un rapporto contrattuale (e non di lavoro dipendente) in violazione delle previsioni del Decreto 231/2001 o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, su delibera della Direzione Aziendale, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche esclusivamente di natura formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, la Direzione Aziendale può provvedervi in maniera autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta alla Direzione Aziendale affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

Allegati

Allegato 1- Codice Etico;

Allegato 2- Procedura dei flussi Informativi verso l'OdV;

Allegato 3- Regolamento aziendale;

Allegato 4- Regolamento informatico;

Allegato 5- Procedura commerciale;

Allegato 6- Procedura risorse umane;

Allegato 7- Procedura acquisti;

Allegato 8- Social media policy.